



Il Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica (di seguito FNOPO), riunito in seduta deliberante il giorno 11 e 12 giugno 2021

Premesso che

- Le disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (d'ora innanzi "Codice"), prevedono la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di dotarsi di elenchi di operatori per l'espletamento di procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del predetto decreto nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

- L'ANAC con la Determinazione n. 1097 del 26/10/2016 ha approvato le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 novembre 2016, aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 11 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;

- il Comitato Centrale della FNOPO, con delibera n. 25 dell'8 aprile 2021, ha approvato il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza a valere per il triennio 2021-2023 nel quale si prevede l'adozione, per le acquisizioni mediante affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), b) e c) D. Lgs. 50/2016 di un regolamento che descriva esattamente il procedimento di acquisizione di beni, servizi e forniture e che preveda anche la costituzione dell'**Albo dei fornitori e dei consulenti**, in seguito Albo dei fornitori oppure Albo, tale da rendere trasparenti, semplificare al massimo le procedure di acquisizione su indicate e limitare anche i rischi di corruzione, anche in ossequio alle succitate linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs 18 Aprile 2016, n. 50.

- Il Comitato Centrale della FNOPO ritiene pertanto necessario dotarsi di un **Albo Fornitori e dei Consulenti** ai fini dell'applicazione della disciplina degli affidamenti sotto-soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs 18 Aprile 2016, n. 50;

- l'**Albo Fornitori e dei Consulenti** è un servizio che consiste in un elenco di fornitori accreditati che dimostrano specializzazione e capacità a concorrere alle varie procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del predetto decreto, occorrenti per il funzionamento della FNOPO;

- l'**Albo dei Fornitori e dei Consulenti** potrà essere utilizzato nelle procedure negoziate per forniture di beni, servizi e l'esecuzione di lavori nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del Codice e per l'effettuazione di consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell'art. 66 dello stesso codice;

- qualunque riferimento normativo di legge, di decreti attuativi, di linee guida oppure di qualunque altra fonte giuridica fatto nella premessa e nel "Regolamento per la formazione e la tenuta dell'Albo Fornitori e dei Consulenti della FNOPO" deve intendersi alla versione vigente nel momento della loro applicazione in conseguenza a successive modifiche e/o integrazioni.

Delibera all'unanimità dei presenti



- l'adozione del "Regolamento per la formazione e la tenuta dell'Albo Fornitori e dei Consulenti della FNOPO", allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di individuare il dott. Pietro Biafora quale RUP per l'adozione degli atti connessi e conseguenti, tra cui la pubblicazione del Regolamento de quo sul sito web istituzionale della FNOPO, su apposita sezione "Amministrazione trasparente".

La Segretaria FNOPO
Dott.ssa Elsa Del Bo

La Presidente FNOPO
dott.ssa Silvia Vaccari

Allegato 1

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DEI FORNITORI E DEI CONSULENTI DELLA FNOPO

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Campo di applicazione
- Art. 3 – Preventiva pubblicazione
- Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo
- Art. 5 – Presentazione delle domande di iscrizione
- Art. 6 – Procedimento di iscrizione
- Art. 7 – Cancellazione dall'Albo
- Art. 8 – Utilizzazione dell'Albo
- Art. 9 – Criteri di stima del valore dell'affidamento
- Art. 10 - Principi fondamentali
- Art. 11- Procedure
- Art. 12- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro
- Art. 13 - Svolgimento delle procedure negoziate
- Art. 14 - Rispetto della normativa
- Art. 15 - Trasparenza
- Art. 16 – Pubblicità dell'Albo e successivi aggiornamenti e pubblicazione degli atti amministrativi
- Art. 17 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento regola l'istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'Albo Fornitori per gli acquisti, aventi ad oggetto forniture di beni, prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori, effettuati dalla FNOPO. L'Albo è diviso per categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture. L'Albo presenta carattere aperto, pertanto gli Operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'Albo stesso.
2. FNOPO procederà ad aggiornamento o revisione dell'Albo con cadenza annuale, salvo necessità di integrare con urgenza l'Albo per ragioni di interesse pubblico.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano – in particolare – agli affidamenti di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, di maggiore interesse per la FNOPO,



restando ferma la possibilità per la stessa, quale stazione appaltante, di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. L'Albo sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici e per la individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate previste dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici
2. La FNOPO si riserva comunque la facoltà di procedere all'acquisizione di lavori, beni e/o servizi, mediante procedure ordinarie, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 3

Preventiva pubblicazione

1. La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della FNOPO.
2. Nell'avviso saranno indicate le modalità ed i termini per richiedere l'iscrizione e la documentazione da presentare.

ARTICOLO 4

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. I soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti generali previsti **dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016** per le forniture di servizi, consulenze e forniture.
2. Gli operatori economici iscritti possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
3. La FNOPO si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di richiedere copia autentica dei certificati.
4. Le imprese sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione, pena l'immediata decadenza dall'iscrizione.

ARTICOLO 5

Presentazione delle domande di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli operatori economici devono trasmettere i documenti richiesti entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3.
2. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche, fino ad un massimo di 2 categorie e 3 relative sottocategorie.

ARTICOLO 6

Procedimento di iscrizione

1. L'Operatore economico che intende essere inserito nell'Albo dovrà far pervenire alla FNOPO, dal giorno di pubblicazione dell'avviso senza termine di scadenza, apposita istanza predisposta secondo il modello predefinito (Allegato B.1), sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, da inviarsi all'indirizzo PEC presidenza@pec.fnopo.it o da far pervenire in formato cartaceo alla FNOPO, Piazza Tarquinia 5/D 00183 Roma.



2. L'Operatore economico dovrà indicare l'attività esercitata e la categoria merceologica, scelta tra quelle indicate nell'allegato A al presente regolamento, per la quale chiede l'iscrizione.
3. L'Operatore economico già iscritto all'Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria merceologica di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti. (Allegato B.2).
4. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente alla pubblicazione del bando, nonché quelle non conformi alle prescrizioni dettate.
5. Sono da considerarsi inseriti nell'Albo gli Operatori economici che, in seguito ad istanza presentata secondo le modalità indicate nell'Avviso e nel presente disciplinare, non riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.
6. Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso sino a che l'Operatore non fornisca le richieste integrazioni.

ARTICOLO 7

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
 - a) per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 4, e pertanto in assenza dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 per le forniture di servizi, consulenze e forniture;
 - b) quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione contrattuale con FNOPO;
 - c) quando le imprese non abbiano risposto per tre volte consecutive agli inviti di gara, senza fornire in merito motivazione scritta;
 - d) su domanda dell'interessato (Allegato B.3).

ARTICOLO 8

Utilizzazione dell'Albo

1. L'Albo viene utilizzato con le modalità operative disciplinate ai commi che seguono.
2. In caso di acquisizione di beni o servizi di valore compatibile con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) e lett. b), FNOPO procederà a consultare l'Albo ed a proporre la stipula del contratto all'Operatore economico che – secondo valutazione discrezionale dell'Ente in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire - possieda idonee competenze tecniche o commerciali, adeguate esperienze e la necessaria capacità economico finanziaria.
3. Nel caso previsto dal comma 2, FNOPO procederà alla chiamata dell'Operatore economico nel rispetto del principio di rotazione. Tuttavia, l'Ente si riserva la possibilità di invitare a presentare offerta anche l'operatore economico che ha già contratto, in passato e nel periodo immediatamente precedente, con l'Ente per la fornitura del medesimo servizio o della medesima categoria di beni, ove l'operatore abbia dimostrato speciale e documentabile affidabilità e competenza nell'esecuzione del contratto.
4. In ogni caso, FNOPO si riserva la possibilità di attingere gli operatori economici fra quelli presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o attraverso altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
5. In caso di acquisizione di beni o servizi di valore compatibile con la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e c) FNOPO procederà a consultare l'Albo per invitare almeno 5 operatori economici nella fascia di valore da 40.000,00 euro a 138.000,00 e almeno 10 nella fascia di valore compresa fra 138.000,00 euro e 209.000,00 euro, a presentare offerta con le modalità e nei termini previsti dalla documentazione di gara pubblicata e notificata agli operatori e nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici.
6. Secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 76/2020 (a seguito della riformulazione di cui alla Legge 120/2020) la procedura di affidamento diretto può essere utilizzata anche per i lavori di



importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (cd. affidamento diretto "puro"). In tale caso FNOPO darà evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente articolo tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento non sarà obbligatorio per affidamenti inferiori ad euro 40.000.

7. Nel caso previsto dal comma 5, FNOPO procederà alla chiamata degli Operatori economici nel rispetto del principio di rotazione. Tuttavia, L'Ente si riserva la possibilità di invitare a presentare offerta anche operatori economici che hanno già contratto, in passato e nei periodi immediatamente precedente, con l'Ente per la fornitura del medesimo servizio o della medesima categoria di beni, ove vi sia comprovata difficoltà a reperire sul mercato un numero sufficiente di offerenti e gli operatori abbiano dimostrato speciale e documentabile affidabilità e competenza nell'esecuzione del contratto.

8. Nel caso previsto dal comma 5, ove all'interno dell'Albo non sia presente un numero di Operatori economici sufficiente da invitare per il corretto espletamento della procedura di affidamento ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, ulteriori Operatori Economici potranno essere individuati attraverso libere consultazioni o indagini di mercato, ovvero attraverso la consultazione di Albi di altri Enti pubblici;

9. L'inclusione dell'Operatore economico nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi o forniture e la FNOPO non è assolutamente vincolata nei confronti dell'Operatore economico iscritto, se per motivate ragioni di carattere tecnico o economico ritenga di individuare al di fuori dell'Albo i potenziali affidatari diretti o gli invitati alle procedure negoziate.

10. Ai sensi del comma 8, l'iscrizione nell'Albo non è obbligatoria ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

11. Gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori, nulla potranno pretendere, qualora la FNOPO non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico d'interesse oppure dia corso a richieste in quantità ridotte che non consentono la rotazione e quindi lo scorrimento dell'elenco.

12. L'Albo Fornitori può essere consultato da parte di FNOPO anche per lo svolgimento di indagini o consultazioni di mercato volte unicamente a valutare il settore merceologico di interesse in vista della decisione sull'avvio di procedure di affidamento. In tal caso potranno essere richieste agli Operatori economici iscritti informazioni o dati volti a comprendere costi e condizioni per l'acquisizione del bene o servizio di interesse pubblico. Tali dati ed informazioni saranno trattati da FNOPO con assoluta riservatezza per non pregiudicare eventuali procedure concorrenziali successive.

ARTICOLO 9

Criteri di stima del valore dell'affidamento

1. Il valore stimato dell'affidamento è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, FNOPO presta attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto dell'appalto, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

2. Si applica l'articolo 35, comma 12 lett. a), del codice dei contratti pubblici per cui, con riguardo agli appalti di servizi (ad esempio consulenze) presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto a base di calcolo per il valore stimato dell'affidamento l'ammontare complessivo del servizio compresi tutti i possibili rinnovi, escluse esclusivamente le imposte ed eventuali oneri previdenziali.

ARTICOLO 10

Principi fondamentali

1. FNOPO procede all'affidamento di servizi secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi previsti dagli



articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici.

2. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, FNOPO garantisce aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori economici, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

j) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e del proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3. FNOPO, in fase di preparazione delle procedure per l'affidamento, fissa requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la più ampia partecipazione dei potenziali concorrenti.

4. FNOPO rispetta gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici con riferimento tutti gli atti della procedura sono soggetti. In particolare, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).

5. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare non si debbano affidare servizi aventi natura intellettuale, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo. Nel caso si debbano affidare servizi di natura intellettuale (es. consulenze legali, fiscali) l'affidamento dovrà essere aggiudicato con il criterio dell'"Offerta economicamente più vantaggiosa".

6. FNOPO, applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, dal terzo incarico, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.



7. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
8. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. FNOPO ha obbligo di motivare tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
9. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
10. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione dei paragrafi 8 e 9, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

ARTICOLO 11

Procedure

1. La procedura di cui all'art. 8, comma 5, potrà avvenire anche per via telematica e con posta elettronica certificata.
2. Le procedure di affidamento dei contratti hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione del Comitato Centrale, incluso il Regolamento, e delle norme vigenti in materia di contratti pubblici.
3. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, il Comitato Centrale delibera di individuare gli elementi essenziali del contratto e gli eventuali criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed il criterio di aggiudicazione del relativo contratto.
4. L'invito a formulare l'offerta economica viene predisposto dalla FNOPO e contiene di regola gli elementi essenziali e le condizioni della fornitura di beni e servizi che si intendono acquisire, corredato di uno schema di contratto o disciplinare alle quali i soggetti invitati devono dichiarare di assoggettarsi, il quale contiene:
 - a) l'oggetto della prestazione da affidare;
 - b) i criteri, tecnici ed economici, per la scelta dell'offerta migliore;
 - c) i criteri di valutazione dell'offerta e per l'aggiudicazione del contratto;
 - d) le eventuali garanzie/assicurazioni richieste ai concorrenti ed all'affidatario;
 - e) i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti per lo svolgimento di un servizio;
 - f) le caratteristiche tecniche, la qualità, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione;
 - g) le modalità ed i termini di pagamento;
 - h) ogni altra condizione ritenuta utile.
5. Gli operatori economici saranno selezionati consultando l'Albo nel rispetto del principio di rotazione, salvo la possibilità discrezionale di cui all'art. 8, commi 3 e 6, o tramite sorteggio.
6. Successivamente alla aggiudicazione del servizio, FNOPO procederà all'invio all'Operatore economico affidatario, il contratto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari della fornitura o del servizio, con l'invito a restituirlo, entro il giorno stabilito, firmato e completato.

ARTICOLO 12



L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 3 del presente Regolamento e delle regole di concorrenza, FNOPO può acquisire informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
3. La procedura prende avvio con la delibera a contrarre del Comitato Centrale la quale deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,
 - d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - f) le principali condizioni contrattuali.
4. L'operatore economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:
 - a) idoneità professionale attestati da iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad Albo professionale, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo.
5. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, FNOPO ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso FNOPO procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
6. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
7. FNOPO, ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente articolo, effettua sistematicamente sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;



8. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso FNOPO procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

9. Per gli affidamenti diretti di importi superiori a 20.000,00 euro FNOPO, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012). L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante.

10. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, FNOPO motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

11. Al fine di procedere ad affidamento diretto, FNOPO può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione.

12. In caso di affidamento diretto, è facoltà di FNOPO non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. FNOPO ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

13. FNOPO motiva con la delibera di affidamento in merito alla scelta dell'affidatario e verifica il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente.

14. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

15. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.



ARTICOLO 13

Svolgimento delle procedure negoziate

1. La fase di valutazione delle offerte pervenute nell'ambito delle procedure negoziate per la selezione degli operatori economici si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dalla lettera di invito.
2. Nel caso in cui la delibera di indizione della procedura negoziata abbia individuato come criterio di aggiudicazione quello del "prezzo più basso", il Responsabile Unico del Procedimento alla presenza di due testimoni procede in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e quella relativa all'offerta economica e procede alla verbalizzazione della seduta.
3. Nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento non ravvisi profili di anomalie delle offerte e non debbano essere richieste informazioni aggiuntive agli offerenti, questi procede alla proposta motivata di aggiudicazione, con atto indirizzato al Comitato Centrale in sede deliberante.
4. Nel caso in cui la delibera di indizione della procedura negoziata abbia individuato come criterio di aggiudicazione quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", la Commissione tecnica di valutazione - designata attraverso il ricorso all'Albo istituito presso ANAC oppure con altra modalità che garantiscano la terzietà, l'imparzialità e la competenza dei commissari - procede in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e quella relativa all'offerta economica e procede alla verbalizzazione della seduta, successivamente procede alla valutazione dell'offerta tecnica in seduta riservata debitamente verbalizzata, ed infine a redigere graduatoria di merito.
5. Sulla base della graduatoria di merito il RUP redige proposta motivata di aggiudicazione, con atto indirizzato al Comitato Centrale in sede deliberante.
6. Nel caso in cui si proceda con il criterio di aggiudicazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", le offerte saranno valutate in base ad elementi variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questi casi, nelle lettere di invito devono essere specificati i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
7. Nel caso in cui nessuna delle offerte risultasse rispondente alle esigenze dell'amministrazione, FNOPO si riserva sempre la possibilità di procedere all'aggiudicazione.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 6, il Consigliere Segretario, ovvero il Consigliere delegato, sentito il RUP, può in tal caso proporre che venga indetta una nuova consultazione con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.
9. In tutti i casi previsti dai commi precedenti se taluna delle offerte dovesse presentare carattere di anomalia su richiesta del RUP o della Commissione Tecnica di Valutazione e nei termini assegnati, l'Operatore economico è tenuto a fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Successivamente, il RUP o la Commissione Tecnica di Valutazione, valutate le spiegazioni rese nei termini, decide, motivatamente, di ammettere o meno l'offerta e riferisce con provvedimento motivato al Comitato Centrale.
10. Una volta selezionata la migliore offerta, il RUP o la Commissione Tecnica di Valutazione procede alla proposta di aggiudicazione in favore del miglior offerente.
11. FNOPO, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione con delibera del Comitato Centrale.
12. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, nel rispetto dei termini previsti dalla delibera di indizione della procedura negoziata o, in mancanza, nel termine indicato dall'art. 33 del D. Lgs. 50/2016.
13. Divenuto efficace il provvedimento di aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di servizi, consulenze



- e forniture ha luogo entro il termine di trenta giorni, salvo diverso termine previsto nell'invito ad offrire, ovvero in ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
14. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato dal comma 13, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
 15. Il Comitato Centrale, previa proposta di aggiudicazione del RUP o della Commissione Tecnica di valutazione designata, nei casi in cui pervenga una sola offerta, ha facoltà di affidare comunque la fornitura del bene o del servizio, ove ritenga che tale offerta sia vantaggiosa per la FNOPO.
 16. Nell'ambito dell'attività di programmazione ed indirizzo definita dal Comitato Centrale, il Presidente procede alla stipula del contratto.
 17. Il RUP, svolge altresì le funzioni direzione dell'esecuzione del contratto e provvede affinché la formazione ed esecuzione dello stesso avvengano regolarmente e in forma scritta, anche con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ovvero in forma elettronica, nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole e principi sul procedimento amministrativo.

ARTICOLO 14

Rispetto della normativa

1. Gli Operatori Economici contraenti con FNOPO ed iscritti nell'Albo si impegnano al più scrupoloso rispetto della normativa, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori, con particolare attenzione alle pari opportunità fra i sessi, alla tutela della dignità dei lavoratori e dei diritti delle persone disabili, nonché al rispetto delle norme vigenti in materia di contabilità e contributi.
2. Gli Operatori Economici contraenti con FNOPO ed iscritti nell'Albo si impegnano, inoltre, al più scrupoloso rispetto del Codice Etico approvato da FNOPO e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

ARTICOLO 15

Trasparenza

1. La FNOPO si impegna a fornire in modo paritario tutte le informazioni necessarie e in loro possesso alle imprese invitate alla gara anche avvalendosi dei supporti informatici e attraverso le risposte on line sull'apposito sito web istituzionale.

ARTICOLO 16

Pubblicità dell'Albo e successivi aggiornamenti e pubblicazione degli atti amministrativi

1. Divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione da parte del Comitato Centrale l'Albo è pubblicato sul sito www.fnopo.it nella Sezione Amministrazione Trasparente.
2. L'Albo è soggetto ad aggiornamenti annuali, previa valutazione di eventuali domande di iscrizione o di cancellazione che saranno vagliate dal Comitato Centrale entro 30 giorni dalla loro presentazione, salvo proroghe necessarie ad acquisire dall'Operatore candidato all'iscrizione idonea documentazione o autocertificazione sul possesso dei requisiti generali, di competenza, solidità economica ed esperienza nel settore merceologico di riferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 50/16 le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture rientranti nella soglia stabilita dalla normativa vigente, dovranno essere pubblicate sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale www.fnopo.it con le modalità riportate nella medesima norma



ARTICOLO 17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della delibera di approvazione da parte del Comitato Centrale e pertanto a partire dal 1° luglio 2021.
2. Ai sensi dell'art. 35 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, ancora in vigore per effetto dell'art. 4, comma 7, Legge 31.01.2018, n. 3, il regolamento sarà comunicato al Ministero della Salute e sottoposto all'approvazione del Consiglio Nazionale.



ALLEGATO A

Tabelle di merceologiche di riferimento

A. Consulenze:

- A1.1. Legale (sanitario, amministrativo, enti pubblici non economici);
- A1.2. Legale (prevenzione anticorruzione e trasparenza);
- A1.3. Legale (civile e penale)
- A2. Fiscale e Commerciale
- A3. Tecnica e amministrativa
- A4. Informatica
- A5. Progettazione grafica
- A6. Comunicazione e servizi informativi
- A7. Servizi redazionali
- A8. Consulenza Tecnica in procedure comunitarie
- A9. Consulenza Tecnica in procedure finanziate e/o comunitarie

B. Servizi:

- B1. Lavori di manutenzione e riparazioni
- B2. Pulizia, disinfestazioni
- B3. Traslochi e facchinaggio
- B4. Servizi informatici
- B5. Servizi tipografici, fotografici
- B6. Produzione audio- video e multimedia
- B7. Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali
- B8. Allestimenti fieristici, catering, servizi di interpretariato e di accoglienza
- B9. Vigilanza
- B10. Noleggio attrezzature varie
- B11. Organizzazione viaggi e trasferte
- B12. Telefonia e internet

C. Forniture:

- C1. Arredi e complementi per ufficio
- C2. Materiale e attrezzature
- C3. Impianti
- C4. Hardware e software
- C5. Cancelleria e prodotti cartacei
- C6. Materiali di consumo per attrezzature informatiche
- C7. Materiali per igiene personale
- C8. Oggetti istituzionali e per premiazioni



ALLEGATO B.1

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI E DEI CONSULENTI DELLA FNOPO

Oggetto: Albo Fornitori FNOPO – Domanda di iscrizione all'albo dei fornitori della FNOPO

Il sottoscritto _____ Nato/a a _____ Prov.
_____ Il _____ C.F.
_____ In qualità di (*carica sociale*)
della Ditta _____ con sede legale in Via/Piazza n.
_____ con sede operativa in _____ Via/Piazza n.
_____ Città Prov. _____ Telefono Fax
_____ Email _____ Pec
_____ Codice fiscale _____ P.IVA
_____ Iscrizione _____ C.C.I.A.A.
_____ di _____
n° R.E.A. _____ INPS matricola azienda INPS sede competente
_____ INAIL codice azienda PAT INAIL

Attività esercitata

iscritta all'Albo Fornitori nella Sezione (*Riportare codici e categorie di cui all'Allegato A*)

CHIEDE

L'iscrizione all'Albo Fornitori e dei Consulenti della FNOPO ai sensi dell'art. 6 del regolamento per la formazione e la tenuta dell'Albo dei fornitori e dei Consulenti della FNOPO.

Data, _____

Il Legale rappresentante



ALLEGATO B.2

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI E DEI CONSULENTI DELLA FNOPO

Oggetto: Albo Fornitori e dei Consulenti FNOPO – Comunicazione di variazione

Il sottoscritto _____ Nato a Prov. Il _____ C.F. _____
_____ In qualità di (*carica sociale*) _____
_____ della Ditta _____ con
sede legale in Via/Piazza n. _____ con sede operativa in Via/Piazza n. _____
_____ Città Prov. _____ Telefono Fax _____
_____ Email Pec _____ Codice fiscale P.IVA _____
_____ Iscrizione C.C.I.A.A. _____
di _____ n° R.E.A. _____ INPS _____
matricola azienda INPS sede competente _____ INAIL codice azienda PAT _____
INAIL _____ CASSA EDILE codice azienda _____
_____ Attività esercitata _____
_____ iscritta all'Albo Fornitori nella Sezione (*Riportare codici e categorie di cui all'Allegato A*)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Albo Fornitori che nell'ambito societario in data è intervenuta la seguente variazione rispetto a quanto già dichiarato e rispetto alla documentazione già presentata alla FNOPO in sede di domanda di iscrizione all'Albo Fornitori:

A tal fine allega la seguente documentazione in corso di validità:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- 4) _____;
- 5) _____;

Data, _____

Il Legale Rappresentante



ALLEGATO B.3

COMUNICAZIONE DI CANCELLAZIONE DALL' ALBO DEI FORNITORI E DEI CONSULENTI DELLA FNOPO

Oggetto: Albo Fornitori e dei Consulenti FNOPO – Comunicazione di cancellazione

Il sottoscritto _____ Nato/a a _____ Prov. _____
_____ Il _____ C.F. _____
_____ In qualità di (*carica sociale*)
della Ditta _____ con sede legale in Via/Piazza n. _____
con sede operativa in _____ Via/Piazza n. _____
_____ Città Prov. _____ Telefono Fax _____
_____ Email _____ Pec _____
_____ Codice fiscale _____ P.IVA _____
_____ Iscrizione _____ C.C.I.A.A. _____
_____ di _____
n° R.E.A. _____ INPS matricola azienda INPS sede competente
_____ INAIL codice azienda PAT INAIL

Attività esercitata

iscritta all'Albo Fornitori nella Sezione (*Riportare codici e categorie di cui all'Allegato A*)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Albo Fornitori e dei Consulenti di essere cancellata volontariamente dall'Albo medesimo, cosciente che questo comporterà l'impossibilità di essere reinseriti nell'Albo Fornitori per l'annualità di riferimento anche con presentazione di nuova modulistica di iscrizione.

Data, _____

Il Legale Rappresentante